



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 08/09/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di 3 buoni fruttiferi postali ordinari nn. 000.039, 000.040 e 000.329, sottoscritti in data 17.02.1987 su moduli cartacei della serie P.

Rappresenta che sui titoli veniva apposte due timbrature, una sul *recto* recante la dicitura "serie Q/P"; una su retro, "difficilmente leggibile", che non consente di comprendere "con assoluta precisione" i tassi applicabili.

Il 10.11.2017 si recava presso l'ufficio postale per la liquidazione dei suddetti buoni, ottenendo il rimborso dell'importo complessivo di € 9.988,50.

Successivamente, dalla verifica contabile eseguita da un commercialista incaricato dal ricorrente, emergeva che la somma corrisposta in sede di liquidazione dall'intermediario era stata determinata considerando il rendimento della serie "Q".

Il cliente ritiene, però, che nel caso di specie tutti e tre i buoni dovevano essere liquidati applicando gli interessi previsti sul retro dei titoli per l'originaria serie P. Precisa infatti che con riferimento ai saggi di interesse applicabili ai primi 20 anni, "l'unica stampigliatura leggibile risulta essere l'originaria tabella dei rendimenti relativa alla 'serie P'", in quanto il timbro apposto sul retro non appare chiaramente leggibile (su punto richiama alcuni precedenti dei Collegi territoriali, tra cui Coll. di Bari, dec. 5030/2019). Quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'originario rendimento previsto sui titoli (pari in tabella a L. 64.537 per i buoni nn. 000.039 e 000.040 e a L. 258.150 per il buono n. 000.329) non veniva in ogni caso modificato dalla timbratura apposta; la mancata modifica dei tassi ingenerava quindi nel cliente un legittimo affidamento.



L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli cartacei della serie “P”, aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che il ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che la stampigliatura apposta sui buoni si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. *“nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tale decisioni non abbiano considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

Il ricorrente ribadisce che *“le uniche indicazioni riportate sui buoni che risultino chiare ed intelleggibili e, di conseguenza, rese note al risparmiatore”* sono quelle relative all'originaria serie “P”, con riferimento all'intero periodo di rendimento.

In particolare, quanto ai primi 20 anni chiarisce che la timbratura apposta sul retro dei titoli è *“assolutamente illeggibile”, “addirittura in un caso barrata a penna”*, circostanza che non ha consentito al ricorrente di comprendere la misura dei nuovi tassi applicabili.

Insiste pertanto per l'accoglimento della propria domanda.

Parte ricorrente chiede di condannare l'intermediario:

“- a rideterminare l'importo da liquidare in favore del (ricorrente) in riferimento ai B.F.P. 'serie P (successivamente serie Q/P)' n. 000.039; n. 000.040 e n. 000.329, sottoscritti in data 17 febbraio 1987, secondo le originarie indicazioni della 'serie P' riportate sul verso dei titoli, relativamente all'intero periodo di rendimento dei buoni;

- a corrispondere allo stesso le ulteriori somme ad esso dovute che, al netto degli oneri fiscali, ammontano a complessivi € 8.978,65 (€ 1.497,03 per ciascun buono da L. 250.000 ed € 5.984,59 per il buono da L. 1.000.000), salvo errori e/o omissioni, come da relazione peritale allegata, [...] oltre interessi legali dalla data di rimborso dei buoni fruttiferi postali fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di 3 buoni intestati al ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alle serie “Q/P”.

In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 1° al 30° anno, dei rendimenti previsti dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale prima citato dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”*

L'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

In proposito il Collegio si rifà all'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali dell'Arbitro, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, secondo cui, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, deve privilegiarsi la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il tutto oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI